



LEGGE 11 dicembre 1974 n. 86 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 19 dicembre 1974).

Norme di attuazione del Codice Penale e di riforma della Procedura Penale.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta dell'11 dicembre 1974.

TITOLO PRIMO

NORME DI ATTUAZIONE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

5

Art. 1

(Sub. articolo 10, comma 2°, codice penale)

Per accertare la capacità di intendere e di volere di un minore, che abbia superato gli anni 12 ma non i 18 ed abbia commesso un misfatto, il giudice dispone sempre perizia biopsichica.

5

Art. 2

(Sub. articoli 26, comma 3°, 28 e 29 codice penale)

Nei casi preveduti dagli articoli 26, comma 3°, 28 e 29 del codice penale, ove il giudice ritenga di dover applicare una misura di sicurezza, procede con sentenza.

5

Art. 3

(Sub. articolo 56 codice penale)

A mente dell'articolo 56 del codice penale, la prescrizione resta sospesa quando il giudice abbia disposto perizia medico-legale e la scienza medica non sia in grado di pervenire alle conclusioni richieste per il protrarsi della malattia.

In tal caso il periodo di sospensione va dal giorno dell'accettazione dell'incarico peritale alla data del deposito.

La prescrizione resta parimenti sospesa ove sia disposta perizia psichiatrica o biopsichica: ma il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi. La prescrizione resta altresì sospesa ove sia disposta ogni altra perizia: ma il periodo di sospensione non può superare i 3 mesi.

Ove il perito ingiustificatamente ritardi l'inizio, lo svolgimento delle operazioni od il deposito, il giudice lo dichiara decaduto, senza che ciò comporti un'ulteriore sospensione del termine di prescrizione.

5

Art. 4

(Sub. articoli 88 e 89 codice penale)

In attuazione degli articoli 88 e 89 del codice penale, la polizia giudiziaria fornirà indicazioni sulla personalità del denunciato, su richiesta del giudice, ogni qualvolta il rapporto verta su misfatti.

Il giudice può altresì nominare un assistente sociale perchè svolga un'inchiesta sull'ambiente di vita dell'imputato.

5

Art. 5

(Sub. articolo 94 codice penale)

Agli effetti della conversione della multa a lire di cui all'articolo 94 del codice penale, si considera accertata l'insolvibilità quando il condannato non abbia pagato in tutto o in parte la multa inflitta entro il termine di 20 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna.

Trascorso il termine sopra stabilito, nel caso di mancato pagamento della multa a giorni si procede alla esecuzione mediante la procedura di mano regia.

5

Art. 6

(Sub. articolo 145 codice penale)

Nei casi di cui all'articolo 145 del codice penale il giudice provvede con decreto motivato, sentiti l'imputato e il responsabile civile nonchè, nel caso di cui all'ultimo comma, le parti istanti. Sono fatti salvi i casi di urgenza.

CAPITOLO II

DISCIPLINA DELL'ESPERIMENTO PROBATORIO

(Sub. articoli 64 e 103 codice penale)

5

Art. 7

Quando il condannato debba sottoporsi all'esperimento probatorio previsto negli articoli 64 e 103, ultimo comma, del codice penale, il giudice dell'esecuzione nomina l'educatore giudiziario che deve assisterlo, scegliendo fra educatori, assistenti sociali o cittadini particolarmente qualificati.

5

Art. 8

Spetta all'educatore giudiziario di svolgere un'azione di risocializzazione sulla persona del condannato, che deve assistere e consigliare da amico, nonché un'azione correlativa sull'ambiente familiare e sociale in cui il condannato vive, affinché lo accolga e collabori nell'opera di sostegno e di controllo.

Ove il caso lo richieda, l'educatore predispone un programma di trattamento e lo sottopone all'approvazione del consiglio di aiuto sociale.

5

Art. 9

L'educatore opera in collaborazione e sotto la direzione del consiglio di aiuto sociale, al quale riferisce sui risultati dell'esperimento.

Nell'espletare la propria attività l'educatore assume veste di pubblico ufficiale.

Sull'eventuale richiesta dell'educatore il giudice dell'esecuzione gli liquida un onorario semestrale, in proporzione alle difficoltà del caso ed al tempo che esso richiede.

5

Art. 10

Il condannato sottoposto ad esperimento probatorio è tenuto:

- 1) a rispondere alle convocazioni del giudice dell'esecuzione, dell'educatore e del consiglio di aiuto sociale;
- 2) a ricevere le visite, a dare le informazioni sulla propria vita ed attività, che l'educatore potrà chiedere, ed a conformarsi alle direttive che questi impartirà;

3) ad avvertire l'educatore dei cambiamenti di domicilio e di qualsiasi assenza o spostamento la cui durata superi i 5 giorni, nonchè a dargli notizia del proprio ritorno;

4) ad ottenere dal giudice dell'esecuzione l'autorizzazione preliminare per qualsiasi spostamento in luoghi posti oltre 100 chilometri dal confine della Repubblica.

5

Art. 11

Il giudice dell'esecuzione convoca il condannato ed in presenza dell'educatore gli dà lettura degli obblighi stabiliti nell'articolo precedente.

In aggiunta a tali obblighi il giudice può altresì imporre, nella stessa udienza, una o più prescrizioni speciali, fra le quali si indicano le seguenti:

1) di esercitare un'attività lavorativa o professionale ovvero di seguire un corso scolastico o di formazione professionale;

2) di tenere la residenza ed il domicilio in luogo determinato;

3) di sottoporsi a misure di controllo o di trattamento sanitario, anche ricorrendo al ricovero ospedaliero, specie nel caso di intossicazione;

4) di contribuire ai carichi di famiglia, determinandone la entità ed i modi;

5) di riparare il danno cagionato dal reato o di adempiere alle altre obbligazioni civili indicate nell'articolo 140 del codice penale, ancorchè non sia stato stabilito nella sentenza di condanna;

6) di non guidare determinati veicoli, di non frequentare certi luoghi o locali pubblici;

7) di non fare scommesse o di non eccedere in bevande alcoliche;

8) di non frequentare certe persone o di non riceverle in casa.

Copia del verbale d'udienza, contiene gli obblighi e le prescrizioni suddette, è consegnata al condannato.

Il giudice può sempre modificare le prescrizioni speciali su proposta del consiglio di aiuto sociale.

5

Art. 12

In caso di esito negativo dell'esperimento, il giudice dell'esecuzione adotta i provvedimenti previsti nell'articolo 64, comma 2°, del codice penale, sentito il parere del consiglio di aiuto sociale.

TITOLO SECONDO M

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

CAPITOLO I

GARANZIE PROCESSUALI

5

Art. 13

Negli atti d'istruzione compiuti dal giudice i difensori delle parti hanno diritto, in materia di perizie:

- 1) a vedersi notificato il provvedimento di nomina e di formulazione dei quesiti, con termine fino al giorno di inizio delle operazioni peritali per presentare le proprie osservazioni e formulare quesiti aggiuntivi;
- 2) di vedersi assegnato un termine contestuale per nominare un consulente di parte: questi ha facoltà di assistere alle operazioni peritali e di presentare al perito d'ufficio deduzioni orali;
- 3) di essere presenti ogni qualvolta il perito compia le operazioni avanti al giudice ovvero venga inteso a chiarimento.

I difensori delle parti hanno inoltre diritto di presenziare all'interrogatorio dell'imputato, ai confronti cui lo stesso sia chiamato, agli esperimenti, agli accessi giudiziali, alle ricognizioni personali e reali. In tal caso il giudice dà avviso ai difensori del tempo e del luogo fissato per l'espletamento degli atti con qualsiasi mezzo ed almeno 24 ore prima.

5

Art. 14

L'impedimento dei difensori, i quali hanno facoltà di nominare sostituti, non preclude o ritarda l'espletamento degli atti preveduti nell'articolo precedente.

Nei casi di urgenza e di particolari esigenze istruttorie particolarmente motivate il giudice procede senza tener conto del termine e senza dare avviso.

5

Art. 15

Per la loro irripetibilità le ricognizioni personali e reali sono atti di esclusiva istruttoria giudiziale.

5

Art. 16

Nell'espletamento degli atti cui hanno diritto di assistere, i difensori possono fare osservazioni a verbale, sulle quali il giudice provvede immediatamente.

Nel corso degli interrogatori e dei confronti cui sia chiamato l'imputato, nonché durante le risposte dei testi rese in sede di ricognizione, i difensori delle parti non possono rivolgere domande fino a quando il giudice non dichiari esaurita la fase di attività diretta.

I difensori hanno diritto di chiedere copia dei verbali relativi agli atti cui hanno presenziato nonché delle relazioni e degli atti peritali che siano stati depositati in cancelleria.

5

Art. 17

I difensori delle parti sono tenuti al segreto sia per tutto quanto è avvenuto nel corso degli atti ai quali hanno presenziato sia per quanto concerne la copia dei verbali di detti atti loro rilasciata, fino al momento della pubblicazione del processo.

La violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 377 del codice penale.

5

Art. 18

E' abrogato l'articolo 184 del codice di procedura penale.

CAPITOLO II

SULLA LIBERTA' PROVVISORIA

5

Art. 19

A parziale modifica degli articoli 56 e 200 del codice di procedura penale, tutti i provvedimenti relativi alla libertà provvisoria sono rimessi al Commissario della Legge.

Contro di essi è ammesso reclamo del Procuratore del Fisco e dell'imputato al Giudice penale di primo grado. Il Giudice delle appellazioni penali decide sul reclamo quando il provvedimento sia preso nelle more del giudizio di appello contro la sentenza del Giudice di primo grado per le cause penali ordinarie.

5

Art. 20

L'articolo 57 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Il Commissario della Legge può subordinare il beneficio della libertà provvisoria al deposito vincolato, presso un istituto di credito della Repubblica, di una somma a titolo di cauzione, che determina nell'ammontare, avuto riguardo alla natura, alla entità del reato ed alle condizioni economiche dell'imputato.

Il prevenuto può chiedere ed ottenere che, in luogo di deposito, la cauzione e la somma presumibilmente occorrente per coprire le spese processuali vengano garantite da un fideiussore. In tal caso il fideiussore si obbliga sottoscrivendo il relativo verbale avanti al Commissario della Legge.

Il prevenuto posto in libertà provvisoria deve leggere domicilio per le notifiche.

Il Commissario della Legge può altresì disporre che la persona liberata venga sottoposta, per tutto il periodo del giudizio o fino alla revoca del mandato di arresto, alla vigilanza di polizia od al sistema di controllo previsto dall'articolo 64 del codice penale.

Nel caso di violazione degli obblighi imposti, così come nel caso di esito negativo dell'esperimento, il Commissario della Legge revoca il beneficio della libertà ed ordina il nuovo arresto del prevenuto".

CAPITOLO III

SULL'ESECUZIONE PENALE

5

Art. 21

Il Capitolo XXIV e gli articoli 203, 204 e 205 del codice di procedura penale sono modificati nel modo seguente:

CAPITOLO XXIV

(della procedura di esecuzione)

7

3

Art. 203

Le funzioni di giudice dell'esecuzione sono esercitate dal Commissario della Legge. Dette funzioni sono svolte per un periodo non inferiore all'anno personalmente dal Commissario della Legge ovvero da altro giudice da esso delegato.

7

3

Art. 203-bis

Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto, sentiti, se del caso, il Procuratore del fisco ed il condannato, assunte le opportune sommarie informazioni e disposta, ove si renda necessaria, l'inchiesta sociale.

7

3

Art. 203-ter

Tutti i provvedimenti del Giudice dell'esecuzione sono reclamabili o dal Procuratore del fisco o dal condannato o da chiunque altro vi abbia interesse.

Sul reclamo decide in prima istanza lo stesso giudice dell'esecuzione; in seconda istanza, il Giudice penale di primo grado per le cause ordinarie.

Il reclamo non sospende l'esecuzione.

7

3

Art. 203-quater

In prima istanza, il giudice dell'esecuzione, ricevuto il reclamo, fissa il giorno per l'udienza di discussione e deliberazione e ne fa comunicare tempestivo avviso alle parti, che hanno facoltà di presenziare all'udienza.

E' del pari facoltà delle parti private di farsi assistere da un difensore.

Il condannato detenuto ha facoltà di chiedere di essere sentito sui fatti di cui è reclamo; se è detenuto all'estero il giudice dell'esecuzione lo interroga o mediante rogatoria o direttamente previa traduzione.

Il termine utile per il reclamo in seconda istanza è di 10 giorni dall'avvenuta legale conoscenza del provvedimento del giudice dell'esecuzione. E' in facoltà di quest'ultimo, prima di ordinare la trasmissione degli atti, di concedere termini per la presentazione di memorie.

7

4

Art. 204

All'esecuzione delle condanne di prigionia e di arresto il giudice provvede emettendo mandato di arresto.

Per l'esecuzione delle interdizioni il giudice trasmette copia integrale della sentenza di condanna agli Uffici pubblici, agli ordini professionali e agli ordini cavallereschi interessati.

Ordina altresì che la perdita della patria potestà, dell'incarico di tutore o curatore, della capacità di testare siano annotate nei registri dello Stato Civile.

Per la multa a giorni il giudice rende esecutiva la nota relativa e la trasmette all'Ufficio del Registro.

Per la riprensione fissa la pubblica udienza prevista nell'articolo 86 del codice penale.

7

4

Art. 204-bis

Oltre a quanto disposto negli articoli precedenti, spetta al giudice dell'esecuzione di:

- 1) sovrintendere alla casa di prevenzione e di pena della Repubblica, assicurando che il trattamento penitenziario sia conforme ad umanità ed imparzialità, che abbia luogo nel rispetto della persona umana e senza discriminazioni; che sia diretto alla rieducazione e al reinserimento sociale dei prigionieri e degli internati per misura di sicurezza;
- 2) adottare i provvedimenti disciplinari necessari al mantenimento dell'ordine all'intero della casa di prevenzione e di pena;
- 3) (sub. articolo 3 codice penale) determinare le piu' lievi pene rispetto a quelle inflitte, quando la nuova legge, commini una pena inferiore di due gradi;
- 4) (sub. articolo 99 codice penale) stabilire se la prigionia superiore a 6 mesi debba essere scontata nella casa di prevenzione e di pena della Repubblica ovvero all'estero, quando sia intervenuta un'apposita Convenzione con Istituti di pena esteri che tenga conto delle disposizioni del Codice Penale sammarinese sull'esecuzione;
- 5) (sub. articoli 100 e 101 codice penale) decidere sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'espiazione della prigionia;
- 6) concedere o revocare la liberazione condizionale e prendere i provvedimenti consequenziali riguardanti l'esperimento probatorio;
- 7) (sub. art. 106 codice penale) concedere la semilibertà, le licenze ed i permessi consentiti dall'articolo 106 del codice penale;
- 8) (sub. articoli 107 e seguenti codice penale) stabilire la misura della pena da espiaire, nel concorso di pene comminate con piu' sentenze;
- 9) dichiarare l'estinzione del reato, intervenuta dopo la condanna, e l'estinzione della pena, salvo che non competa al Consiglio Grande e Generale secondo il disposto degli articoli 113 e 119 del codice penale;
- 10) decidere sulla continuazione della misura di sicurezza in relazione al permanere della pericolosità, una volta decorsa la durata minima, e concedere le licenze di esperimento previste dall'articolo 132 del codice penale;
- 11) (sub. articoli 134 e 137 codice penale) stabilire la misura da espiaire qualora concorrano piu' misure, ovvero stabilire la pena o la misura da espiaire ove misure detentive concorrano con la prigionia o l'arresto;
- 12) (sub. articoli 139 codice penale) prendere i provvedimenti previsti dall'articolo 139 del codice penale quando una infermità di mente sopravvenga prima o durante l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza;
- 13) decidere sulle iscrizioni e sulle cancellazioni dal casellario giudiziario;
- 14) provvedere all'esecuzione delle obbligazioni da reato e degli altri effetti penali;

15) prendere tutti gli altri provvedimenti previsti dalla legge in materia di esecuzione, modificazione ed estinzione di pene e misure di sicurezza.

7

4

Art. 204-ter

All'esecuzione delle sentenze di assoluzione con qualsiasi formula e di quelle che dichiarano interamente estinta una pena, il Commissario della Legge che le ha pronunciate provvede direttamente ed immediatamente ordinando la liberazione del prevenuto.

Negli altri casi, ed anche quando la proclamazione d'innocenza segua al giudizio di revisione, provvede il giudice dell'esecuzione, immediatamente.

La liberazione del prevenuto è ordinata anche se la sentenza sia appellabile.

7

5

Art. 205

Il consiglio di aiuto sociale è presieduto dal giudice dell'esecuzione.

Ne fanno parte di diritto:

- 1) il direttore del centro di igiene mentale;
- 2) il direttore dell'ufficio di assistenza e previdenza;
- 3) il preside del liceo-ginnasio o il preside della scuola media o il direttore didattico;
- 4) il direttore dell'ufficio del lavoro;
- 5) un rappresentante nominato dai Capitani Reggenti pro tempore;
- 6) l'educatore giudiziario interessato al caso.

I componenti di diritto, di cui ai numeri uno, due, tre e quattro, possono farsi sostituire da persona del loro ufficio, previa intesa col giudice dell'esecuzione.

E' in facoltà del giudice dell'esecuzione di chiamare a far parte del consiglio di aiuto sociale cittadini benemeriti delle attività sociali o che ricoprono cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro.

7

5

Art. 205-bis

Oltre le funzioni attribuitegli in materia di esperimento probatorio, il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti:

- 1) organizza attività scolastiche, di istruzione professionale, lavorative, culturali e ricreative all'interno della casa di prevenzione e di pena della Repubblica;
- 2) procura alle persone dimesse dalla casa di prevenzione e di pena o da altro istituto di Stato estero, ai condannati ammessi alla semilibertà ovvero sottoposti ad esperimento probatorio, un'attività lavorativa o scolastica idonea al loro reinserimento sociale;
- 3) segnala agli uffici pubblici ed alle associazioni private che operano nel settore, le necessità, anche economiche, delle persone dimesse dalla casa di prevenzione e di pena e quelle delle famiglie dei prigionieri od internati per misura di sicurezza;
- 4) cura il mantenimento delle relazioni fra i prigionieri ed internati e le loro famiglie ed altresì che siano fatte frequenti visite ai liberandi al fine di favorirne, con opportuni consigli ed aiuti, il reinserimento nella vita sociale;
- 5) esprime parere al giudice dell'esecuzione per la ammissione alla semilibertà prevista nell'articolo 106 del codice penale;
- 6) esprime al Consiglio Grande e Generale parere sulle richieste di grazia.

705;15

5

Art. 22

E' abrogata la norma, contenuta nell'articolo 143 del codice di procedura penale, che fa obbligo al prevenuto ammesso alla libertà provvisoria di costituirsi in carcere la vigilia della ripetizione dei testi.

CAPITOLO IV

ALTRE MODIFICHE

5

Art. 23

All'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"In caso di offesa ad un ufficio pubblico, titolare del diritto alla querela è il capo diretto dell'ufficio medesimo".

TITOLO TERZO

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 24

Agli effetti della legge penale si considerano misfatti i reati previsti dalle leggi speciali, punibili con la prigionia, da sola, congiunta a pena di altra specie, ovvero prevista in alternativa a pena di altra specie.

Sempre agli effetti della legge penale, si considerano contravvenzioni i reati previsti dalle leggi speciali punibili con qualsiasi altra pena diversa dalla prigionia.

Agli effetti della legge penale si considerano delitti i reati previsti nelle leggi speciali per i quali è espressamente contemplato, come elemento psichico, la colpa.

Art. 25

Quando nel codice penale abrogato, nelle leggi o nelle convenzioni internazionali siano previste le pene della prigionia o dell'arresto non superiori nel massimo ad 1 mese, sole o congiunte ad altra pena, esse devono considerarsi, per ogni effetto di legge, come corrispondenti all'estero di primo grado.

Quando nelle predette leggi siano previste le pene della prigionia o dell'arresto non inferiori nel massimo a 2 mesi, sole o congiunte ad altra pena, esse devono considerarsi, per ogni effetto di legge, come corrispondenti all'arresto di secondo grado.

Quando siano previste la pena della prigionia non inferiore a 3 mesi ovvero dell'arresto non inferiore a 6 mesi, sole o congiunte ad altra pena, esse si considerano corrispondenti per ogni effetto di legge all'arresto di terzo grado.

Quando sia prevista la pena della prigionia non inferiore nel massimo ad 1 anno, ovvero la pena dell'arresto superiore nel massimo a 6 mesi, tali pene si considerano corrispondenti alla prigionia di primo grado.

Quando sia prevista la pena della prigionia non inferiore nel massimo a 3 anni, essa deve considerarsi corrispondente alla prigionia di secondo grado.

Eguale, la prigionia non inferiore nel massimo a 6 anni deve considerarsi per ogni effetto di legge come corrispondente alla prigionia di terzo grado; quella non inferiore nel massimo a 10 anni deve considerarsi corrispondente alla prigionia di quarto grado.

La prigionia non inferiore nel massimo a 14 anni deve considerarsi corrispondente alla prigionia di quinto grado; se non inferiore nel massimo a 20 anni, deve considerarsi corrispondente alla prigionia di sesto grado; se non inferiore nel massimo a 24 anni, deve considerarsi corrispondente alla prigionia di settimo grado.

La prigionia a vita si considera come corrispondente alla prigionia di ottavo grado.

Art. 26

Allorchè nel codice abrogato sia prevista la pena dei lavori pubblici non inferiore nel massimo a 5 anni, essa deve considerarsi corrispondente ad ogni effetto di legge alla prigionia di terzo grado. La pena dei lavori pubblici non inferiore nel massimo a 7 anni si considera corrispondente alla prigionia di quarto grado; se non inferiore nel massimo a 10 anni, si considera corrispondente alla

prigionia di quinto grado; se non inferiore nel massimo a 15 anni, si considera corrispondente alla prigionia di sesto grado; se non inferiore ad anni 20, si considera corrispondente alla prigionia di settimo grado.

La pena dei lavori pubblici non inferiore a 25 anni o a vita si considera corrispondente alla prigionia di ottavo grado.

Art. 27

Quando nel codice penale abrogato o nelle leggi speciali sia preveduta quale pena principale l'interdizione temporanea dall'esercizio di diritti politici, impieghi o funzioni pubbliche, professioni, arti o mestieri, diritti o prerogative, essa si considera corrispondente all'interdizione dal primo al secondo grado della medesima specie.

L'interdizione per sempre dall'esercizio di diritti politici, impieghi o funzioni pubbliche; la perdita di distintivi d'onore civile o militari e di titoli di nobiltà, nonchè la incapacità di conseguirli preveduta quale speciale effetto delle pene, si considerano corrispondenti all'interdizione di quarto grado della medesima specie.

Art. 28

Quando nelle leggi speciali è prevista la decadenza, la sospensione o la revoca da una autorizzazione o licenza governativa, essa si considera corrispondente all'interdizione prevista dall'articolo 82 del nuovo codice penale solo nel caso che detta decadenza o revoca o sospensione promani direttamente da una decisione del giudice in conseguenza di un fatto previsto come reato.

Quando per il medesimo fatto sia prevista, come conseguenza, una decadenza o revoca o sospensione da una determinata autorizzazione o licenza governativa - sia quale sanzione amministrativa sia come interdizione a mente dell'articolo 82 del nuovo codice penale - la sanzione amministrativa resta assorbita nell'interdizione.

Art. 29

Allorchè nel codice abrogato è prevista la pena accessoria del bando dal territorio della Repubblica, essa deve considerarsi corrispondente ad ogni effetto di legge alla misura di sicurezza dell'espulsione di cui all'articolo 127 del codice penale.

Quando non vi sia giudicato, e tornino applicabili le disposizioni del codice abrogato sul bando, in quanto piu' favorevoli, il giudice vi sostituisce l'espulsione ove ricorrano i presupposti di pericolosità stabiliti dal codice penale.

Art. 30

Quando nel codice penale abrogato, nelle leggi e nelle convenzioni internazionali sono previste la multa, l'ammenda od altra pena pecuniaria comunque denominata, esse - sempre che si tratti di sanzioni aventi natura penale - devono considerarsi come corrispondenti:

- 1) alla multa a giorni ove il massimo edittale non sia superiore alle lire 200 mila;
- 2) alla multa a lire quando il massimo edittale sia superiore alle lire 200 mila.

Art. 31

Il massimo edittale della multa a lire contenuto nella norma generale di cui all'art. 84 del codice penale è inderogabile.

Qualora nelle leggi speciali, precedenti e successive alla entrata in vigore del codice penale, sia previsto per le pene pecuniarie comunque denominate un massimo edittale superiore a quello stabilito nel predetto articolo 84, il massimo si intende automaticamente rapportato al limite di cui alla ricordata norma generale, sempre che si tratti di sanzioni di natura penale.

L'introduzione nelle leggi speciali di qualsiasi deroga al limite massimo deve contenere l'espressa modifica dell'articolo 84.

TITOLO QUARTO

NORME TRANSITORIE

Art. 32

Non è soggetto alle disposizioni del nuovo codice penale chiunque abbia commesso, fuori del territorio dello Stato, un reato per il quale non era perseguibile a norme del codice penale abrogato.

Art. 33

(Sub. articolo 54 codice penale)

In materia di prescrizione le disposizioni del nuovo codice penale, in quanto piu' favorevoli soprattutto per il disposto dell'articolo 57, ultimo comma, si applicano anche per i reati commessi sotto l'impero del codice penale abrogato.

Tuttavia, ove la prescrizione sia già maturata in base alle disposizioni del codice abrogato, il reato è estinto.

Art. 34

(Sub. articolo 59 codice penale)

La norma di cui all'articolo 59 si applica anche ai reati amnistiabili e caduti in prescrizione commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice penale.

Art. 35

(Sub. articoli 61 e seguenti codice penale)

In caso di sospensione condizionale concessa sotto l'impero del codice penale abrogato il condannato può chiedere al Commissario della Legge la modifica delle condizioni stabilite con la sentenza definitiva di condanna, se meno favorevoli in relazione alle disposizioni del nuovo Codice.

Art. 36

Agli effetti della retroattività della legge e della previsione di pena piu' favorevole, si ha riguardo alla scala gerarchica delle pene delineata dall'articolo 80 del codice penale.

Art. 37

L'applicazione, la modificazione e l'esecuzione delle pene sono regolate dalle norme del nuovo codice penale anche se si tratta di pene inflitte in forza del codice abrogato o delle leggi speciali.

Art. 38

Quando non vi sia giudicato e, in materia di interdizione, tornino applicabili le disposizioni del codice abrogato in quanto piu' favorevole, deve comunque intendersi cessato ogni automatismo nell'applicazione della interdizione stessa.

Art. 39

Sono in ogni caso estinte le seguenti interdizioni, previste dal codice penale abrogato quali speciali effetti delle pene:

- 1) l'interdizione dal diritto di disporre dei propri beni per testamento o donazione, sia perpetua che limitata al tempo di inflizione o di espiazione della pena principale;
- 2) l'interdizione dell'amministrazione dei propri beni durante l'espiazione della pena principale.

Art. 40

Quando non vi sia giudicato s'intende comunque abrogata la pena accessoria dell'ammenda che tornerebbe applicabile in forza delle disposizioni piu' favorevoli del codice penale abrogato.

Art. 41

Ove la condanna sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del nuovo codice penale, la prescrizione della pena è regolata dalla legge piu' favorevole.

La prescrizione della pena è, comunque, regolata dalla norma piu' favorevole se il fatto per il quale la sentenza viene pronunciata è accaduto sotto l'impero del Codice abrogato.

Art. 42

L'esimente di cui all'art. 187 del codice penale non si applicherà fino a quando non sarà stato approvato il nuovo regolamento per le sedute del Consiglio Grande e Generale.

TITOLO QUINTO

NORME ABROGATE

Art. 43

La legge 12 giugno 1953 n. 15 è abrogata.

Le pene pecuniarie comunque denominate, stabilite dalle leggi di carattere penale emanate fino al 1920, e tuttora in vigore, sono aumentate 45 volte tanto nel minimo quanto nel massimo. Le pene pecuniarie stabilite nelle leggi penali emanate dal 1920 al 1953 sono aumentate 12 volte sia nel minimo che nel massimo.

Quelle stabilite nelle leggi penali emanate fino al 1963 sono aumentate due volte nel massimo.

In ogni caso: la pena pecuniaria minima non può essere inferiore a L.2.000, quella massima è fissata dall'articolo 31 della presente legge, in relazione all'articolo 84 del codice penale.

Art. 44

Sono abrogati gli articoli da 9 a 21 ed inoltre gli articoli 32 e 35 della legge 28 maggio 1881 sui reati di stampa.

E' abrogato l'articolo 5 della legge 13 luglio 1962 n. 22. In conseguenza gli articoli 52 e 53 della legge 21 dicembre 1942 n. 45 sono modificati nel senso che:

1) ciascuno dei fatti previsti dall'articolo 52 è punito con la multa a giorni dal secondo al terzo grado;

2) a ciascuno dei fatti previsti dall'articolo 53 si applicano le pene previste dall'articolo 316 del codice penale, ma il giudice può aumentare la pena di un grado per il caso di cui alla seconda parte del terzo comma;

3) la seconda parte del quarto comma dell'articolo 53 è abrogata.

L'articolo 8 della legge 6 marzo 1922, per le tasse di circolazione sui veicoli a motore, è modificato nel senso che ai fatti previsti dalle lettere a), c), d) si applica una pena pecuniaria dalla metà al triplo della tassa annuale evasa.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto 6 luglio 1955 n. 24 è modificato come segue: "le contravvenzioni di cui all'articolo 5 della legge 6 marzo 1922 n.13, per la circolazione dei veicoli a motore, sono punite con la multa a giorni di primo grado". E' abrogato il decreto 9 agosto 1961 n.22.

Art. 45

Il decreto 15 luglio n. 16 è abrogato. Tuttavia, allorchè il fatto previsto dall'articolo 388 del codice penale riguardi tabacchi, alle pene stabilite in detto articolo si aggiunge una sanzione pecuniaria dalla metà al triplo del valore dei tabacchi trattati.

Se il reato è commesso da un appaltatore dello Stato, si aggiunge anche, quale specie di interdizione, la decadenza da ogni autorizzazione o licenza governativa e dai diritti da essa derivanti.

Art. 46

E' abrogato l'articolo 7 della legge 13 settembre 1906 sul casellario giudiziario. I reclami al Consiglio Grande e Generale in esso previsti seguono la disciplina degli articoli 203 ter e 203 quater del codice di procedura penale.

Art. 47

L'articolo 62 della legge 29 aprile 1974 n. 32 è sostituito dal seguente:

"Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito con l'arresto di secondo grado o con la multa a giorni dal secondo al terzo grado.

Col provvedimento di condanna l'autorità giudiziaria dispone inoltre la demolizione delle opere abusive e la remissione in pristino stato. In caso di inottemperanza si applicano le pene stabilite dall'articolo 366 del codice penale e demolizione e remissione in pristino saranno compiute, a seguito di provvedimenti del giudice, dalla pubblica amministrazione con addebito delle spese ai contravventori.

Qualora non sia possibile procedere alla demolizione o alla remissione in ripristino stato, ovvero esse non possano seguire senza sacrificio dei diritti o degli interessi legittimi di terzi in buona fede, il giudice, sentito il parere non vincolante della commissione dell'edilizia, può disporre la demolizione parziale o la parziale remissione in pristino, oppure applicare a carico del committente, insieme alle pene previste dal primo comma del presente articolo, un'imposizione fiscale straordinaria pari nel minimo al valore commerciale delle opere abusive e, nel massimo, al doppio del valore medesimo".

Art. 48

Unitamente al codice penale del 1865 vengono abrogati le leggi e i decreti che ad esso hanno apportato modifiche. Debbono, in particolare, ritenersi abrogati:

- 1) la legge 13 gennaio 1897 aggiuntiva al codice penale;
- 2) la legge 23 maggio 1914 n. 14;
- 3) la legge 4 luglio 1914 n. 22;
- 4) la legge 14 marzo 1918;
- 5) il decreto 16 settembre 1924 n.25;
- 6) la legge 15 aprile 1926 n. 16;
- 7) la legge 28 marzo 1927 n. 8;
- 8) la legge 7 giugno 1932 n.8;
- 9) la legge 27 giugno 1942 n. 21;
- 10) gli articoli 1 e 2 della legge 4 luglio 1945 n. 39;
- 11) la legge 4 dicembre 1947 n. 52.

Restano inoltre abrogate, perchè recepite nel nuovo codice penale, le seguenti disposizioni:

- 1) il decreto 20 febbraio 1909 nonchè il relativo regolamento 26 maggio 1914 n. 16;

- 2) l'articolo 5 n.1 della legge 6 marzo 1922 n. 13;
- 3) il decreto 16 novembre 1922 n. 20;
- 4) gli articoli 15 e 16 della legge 29 settembre 1931 n. 15;
- 5) la legge 8 aprile 1945 n. 20;
- 6) i decreti 28 giugno 1960 n. 13 e 11 giugno 1963 n. 22;
- 7) gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 1970 n. 47.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria ovvero incompatibile col nuovo codice penale o con la presente legge.

Art. 49

Allorchè una norma penale, anteriore o successiva alla entrata in vigore della presente legge, regoli una materia prevista anche dal nuovo codice penale, il coordinamento fra le due norme, ove non espressamente disciplinato, è risolto secondo il principio di specialità.

Art. 50

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Data dalla Nostra Residenza, addì 16 dicembre 1974-1674 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Valli - Enrico Andreoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini

RELAZIONE ALLA LEGGE SULLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE PENALE E DI RIFORMA DELLA PROCEDURA PENALE.

A norma dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1974 n. 17, a questa Commissione è stato affidato il compito di preparare: a) un progetto di norme transitorie, di attuazione e di coordinamento al codice penale; b) un progetto di modifica a talune norme della procedura penale concernenti l'applicazione, modificazione, esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza ed altresì concernenti la partecipazione della difesa all'istruzione sommaria e formale.

Per quanto concerne il primo gruppo di lavoro, si è dato particolare rilievo alla necessità logica di creare sufficienti saldature per il passaggio dal vecchio al nuovo regime, predisponendo validi criteri di collegamento fra fattispecie e sanzioni antiche e nuove.

Non si è voluto eccedere in semplificazioni, dovendosi tenere a costante guida il principio della legge piu' favorevole al reo.

Nell'impossibilità logico-giuridica di ridurre ad unità la frammentazione delle leggi speciali, si è seguito, per quanto concerne le abrogazioni, un triplice criterio: a) indicazione nel testo delle piu' evidenti; b) richiamo, a titolo esemplificativo, di quelle che appaiono altrettanto evidenti, ma che avrebbero comportato la riformulazione delle fattispecie non colpite dall'abrogazione; c) lasciare all'interprete il compito di decidere i casi dubbi; ciò che, peraltro, si presenta come una necessità, posto che la completa revisione delle leggi speciali esula dai compiti affidati a questa Commissione.

Per quanto concerne il secondo gruppo di lavoro, va segnalato anzitutto l'errore materiale contenuto nel testo legislativo, là dove, anzichè di procedimento "ordinario", si parla di un procedimento "formale".

In linea generale, si è obbedito all'esigenza di un linguaggio chiaro ed accessibile, pur nell'ovvio rispetto di una appropriata terminologia giuridica; dell'adeguamento alle necessità pratiche, ma nella fedeltà allo spirito della riforma, promuovendo, in sede transitoria, alcune anticipazioni; del ripudio dei formalismi cartacei, in favore di una diretta comunicazione fra giudice e difesa.

Nella costante preoccupazione della garanzia giurisdizionale, si raccomanda la impugnabilità di tutti i provvedimenti giurisdizionali (libertà provvisoria, sentenze susseguenti ad opposizione a decreto penale, esecuzione).

Si è curata la salvaguardia del diritto alla difesa nell'istruttoria senza alterare il quadro del sistema processuale vigente, essendo compito della progettata riforma procedurale lo stabilire con maggiore incisività le linee del nuovo rito.

In ossequio al principio del contraddittorio, si reputa che il diritto alla difesa debba invocarsi anche per la parte civile costituita: pur se ciò, inevitabilmente, potrà nuocere alla snellezza dell'istruttoria.

L'attività del procuratore del fisco è stata limitata non per motivi di principio - che, anzi, suggerirebbero il contrario - ma in considerazione delle difficoltà pratiche cui dà luogo il carattere non professionale dell'istituto.

E' apparso opportuno rimettere al nuovo codice di procedura la definizione di imputato.

In ordine alla partecipazione della difesa ad atti istruttori, ci si è attenuti a criteri di una certa larghezza anche per creare un filtro a quello che potrebbe delinarsi come un eccessivo potere discrezionale del giudice. Sia chiaro che questa non è una preoccupazione della Commissione, che ritiene infondato un timore del genere, là dove gli atti sono tutti impugnabili e soggetti all'obbligo di motivazione. Piu' semplicemente, ci si è voluti far carico di eventuali preoccupazioni all'esterno, non potendosi escludere che i profani della materia scambino tout court il potere discrezionale con l'atteggiamento immotivato e, quindi, con l'abuso, l'arbitrio.

La Commissione ha dedicato particolare attenzione al delicato settore dell'esecuzione, non tanto perchè si trattava di creare ex novo, quanto, soprattutto, per il doveroso tributo alle felici aperture e interessanti innovazioni di cui il nuovo codice è disseminato.

Prima preoccupazione è stata quella di assicurare la giurisdizionalità del procedimento d'esecuzione.

Particolare rilievo è stato conferito alla funzione rieducativa della pena ed ai nuovi istituti tesi alla risocializzazione del condannato.

Si osservi, in particolare, quanto si è predisposto per la completa realizzazione dei tre tempi della probation:

- a) rinuncia alla punizione condizionata al buon esito di un periodo di prova;
- b) l'imposizione di regole di condotta positive e negative, la cui inosservanza può portare alla revoca della sospensione;
- c) l'affidamento del soggetto a una persona o istituzione che si assuma il compito di guidarlo e di controllarlo durante il periodo di prova (la c.d. "supervision").

Tutto ciò alla stregua della classica definizione contenuta nel rapporto delle Nazioni Unite (Probation and Related Measures, New York, 1951): "un metodo di trattamento dei delinquenti, particolarmente selezionati a questo fine, che consiste nella sospensione condizionata della punizione e nell'affidamento del delinquente alla sorveglianza e al controllo di una persona, previa imposizione di alcune regole di condotta, aventi lo scopo di assicurare che il trattamento corrisponda alle esigenze dell'individuo in questione".

L'istituto del probation costituisce, davvero, un test paradigmatico, posto che le sue finalità si identificano, in maniera specifica, nello scopo di commisurare la reazione sociale nei confronti del crimine alla particolare personalità dell'individuo che lo ha posto in essere, per poter giungere, in quanto possibile, all'emenda del reo e al suo reinserimento nell'ordine giuridico.

Si sa che il punto di partenza è dato dalla constatazione del fallimento del sistema tradizionale, strettamente e rigorosamente punitivo, là dove fa uso meccanicistico della pena detentiva. Poichè, peraltro, non è possibile prevedere, con l'esattezza scientifica di una chiara prognosi clinica, gli effetti di un determinato trattamento sulla persona e la società non può, nè deve, rinunciare al compito della prevenzione generale, sorge la necessità di sottoporre il colpevole a un periodo di esperimento, prima di poterli applicare definitivamente la legge del perdono.

E' appena il caso di accennare come sia erroneo il riavvicinare la probation alla liberazione condizionale.

Quest'ultimo istituto, pur avendo in comune con la probation la sostituzione condizionata della pena con una forma di libertà vigilata, interviene durante il corso di un'esecuzione da tempo iniziata e, pertanto, non risponde alle finalità per cui storicamente è stata concepita la probation, presentando piuttosto una qualche affinità con le tradizionali misure di clemenza.

Ci si è soffermati un poco sull'istituto della probation, perchè costituisce un esempio paradigmatico delle anticipazioni di principio alla riforma del regolamento penitenziario. Anticipazioni con le quali la Commissione intende significare che attraverso i nuovi poteri attribuiti al giudice dell'esecuzione e attraverso la collaborazione del Consiglio di aiuto sociale il sistema delle pene deve costituire qualcosa di piu' flessibile ed adattabile al recupero sociale dei condannati. L'attività giurisdizionale, in questo suo momento, si apre alla collaborazione della comunità.

Tutto ciò andava ben fissato, se è vero, come è vero che il problema piu' drammatico dell'esperienza penalistica contemporanea è quello di improntare e regolare i rapporti tra il principio della difesa

sociale e il principio di legalità. Se è vero, infine, che nel diritto processuale penale - che più di ogni altro tocca la condizione umana - l'etico va ricercato attraverso la via moderna dell'esperienza.

In materia di prescrizione, non si poteva non conferire assoluto rilievo alle disposizioni del nuovo codice, essendo esse più favorevoli soprattutto in relazione al disposto di cui all'articolo 57 ultimo comma. La scelta giuridica appare inevitabile, anche se potrà dar luogo a qualche inconveniente pratico, attese le notevoli riduzioni di termine apportate dal nuovo regime.

Il codice destinato ad entrare in vigore, all'articolo 99, nel disciplinare il problema dell'espiazione di pena superiore a sei mesi, fa riferimento a convenzioni internazionali. Ma, a quanto risulta alla Commissione, il caso non è previsto in un trattato fra San Marino e Italia. Se la lacuna esiste, sarebbe opportuno colmarla, prendendo in ulteriore considerazione l'opportunità di poter disporre il trasferimento in uno stabilimento italiano anche quando sia superato il sesto mese di carcerazione preventiva (naturalmente, a contestazioni finali esaurite).

La Commissione ha preso in esame il quesito relativo alla titolarità del diritto di querela nel caso in cui il soggetto passivo del reato sia una pluralità di pubblici ufficiali costituente un pubblico ufficio. L'esempio non è accademico: si pensi ad una diffamazione in danno di appartamenti ad un pubblico ufficio non indicati nominativamente. La Commissione propende per la tesi che titolare del diritto sia il capo diretto dell'ufficio: e in tal senso si è pronunciata nell'abbozzo di testo legislativo (articolo 23).

E' da avvertire che, per quanto concerne le pene ostative al perdono giudiziale, il collegamento si evince dagli snodi predisposti nella bozza agli articoli 24 e segg.

Sorge il problema del coordinamento tra il massimo edittale previsto nell'articolo 84 del nuovo codice in lire 3.000.000 per la multa a lire e il massimo, esuberante rispetto a tale cifra, stabilito in alcune leggi speciali. Le prime a venire in mente sono le norme fiscali (esempio, le pene proporzionali del tipo previsto nell'articolo 27 della legge 22-12-1972 n.40 e nell'articolo 1 del decreto 15-7-1948 n.16) e l'articolo 62 della legge 29-4-1974 n.32 sull'edilizia, entrata in vigore il 1° agosto u.s.

Il quesito da risolvere è il seguente: restano salvi i massimi edittali fissati nelle leggi speciali per la pena pecuniaria comunque denominata, che superino L.3.000.000 ovvero la disposizione di cui all'articolo 84 va ritenuta norma di sbarramento, nel senso che qualsiasi sanzione, pur che abbia struttura e natura penalistica, sia contra legem quando superi il limite dei tre milioni? La Commissione (art.31 della bozza) ha fatto propria la seconda tesi, pur facendo salva, naturalmente, l'espressa deroga legislativa alla norma di cui all'articolo 84.

Ma - si badi bene - tutto ciò vale (e nell'abbozzo di articolo 31 è chiarito) per le sanzioni di natura esclusivamente penale.

Qualche esempio chiarificatore può ricavarsi dalle leggi finanziarie e dalla legge sull'edilizia dianzi citate.

Si sa in materia di violazioni fiscali, che non sempre è facile comprendere se si tratti di un reato o di un semplice torto finanziario. E' noto come il reato tributario, in tutte le sue forme, sia essenzialmente un illecito amministrativo, che vien rivestito della sanzione penale ai fini del veloce accertamento, dell'immediata repressione, della rapida riscossione del tributo (che altro non rappresenta se non il risarcimento del danno). Le sanzioni fiscali a carattere patrimoniale vengono comminate, infatti, e per proteggere un interesse patrimoniale dell'erario e per colpire atteggiamenti

che nuocciano allo svolgimento ordinato delle attività pubbliche. E' chiaro come tutto ciò attenga strettamente alla sfera amministrativa. Su ciò non può incidere il fatto che la sanzione sia rimessa al giudice penale. A parte ogni più valida considerazione sulla garanzia giurisdizionale, si ha riguardo a criteri di opportunità, convenienza, economia di giudizi.

Un esempio paradigmatico di sanzione amministrativa, la cui applicazione viene spesso affidata al giudice penale, è la soprattassa. Eguale al tributo o a un determinato multiplo di esso, l'istituto rappresenta un risarcimento per il mancato o tardato pagamento.

Peraltro la Commissione non ha ritenuto di formulare criteri legislativi per distinguere la sanzione penale da quella amministrativa, posto che l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale non è ancora pervenuta a risultati definitivi tali da consentire una canonizzazione. La soluzione del problema va lasciata, di volta in volta, all'interprete: sempre, naturalmente, che la veste giuridica non sia espressamente conferita dal legislatore.

Scendendo ai particolari, spetterà, quindi, all'interprete fissare la natura delle pene proporzionali del tipo previsto nell'art. 27 della legge 22-12-1972 n.40: anche se la prima cruda indagine induce a sospettare il carattere afflittivo, più che la forma del risarcimento, non sembra doversi escludere la sanzione amministrativa, alla cui figura non è aliena la variabilità, da un minimo e un massimo, la cui funzione è quella di adeguare in concreto la pena alla gravità della violazione e alla personalità di chi l'ha posta in essere. E alla stregua delle linee già tracciate, l'affidamento della punizione all'autorità giudiziaria, anziché a quella amministrativa, è una scelta di opportunità, posto che le infrazioni I.V.A. creano stati sfavorevoli nella collettività e danno agli altri cittadini.

Il decreto 15.7.1948 n.16 deve ritenersi abrogato, accettuata la sanzione pecuniaria prevista nell'articolo 1, fatta salva dal disposto di cui all'art.388 del nuovo codice.

Si tratta di una sanzione di chiaro carattere penale, che costituisce, per la sua eccessività, una stortura al cospetto delle linee generali tracciate nel nuovo codice. Si propone, pertanto, un ridimensionamento, sì come delineato nell'art.45 dell'abbozzo.

La nuova legge edilizia prevede, all'art.62, un massimo edittale, in multa, di L.5.000.000.

La circostanza che nel nuovo codice non sia stata canonizzata la regola "lex specialis derogat legi generali" non può costituire un serio ostacolo, dato che quella di specialità è regola di ermeneutica fondamentale e il legislatore, in ogni caso, può provvedere, come si è già avuto occasione di dire, introducendo deroghe espresse nell'articolo 84. Ad ogni buon fine, la Commissione ha ritenuto opportuno formulare il principio nell'abbozzo di testo (articolo 49).

Con l'articolo 47 dell'abbozzo il contrasto con l'articolo 84 è stato eliminato sostituendo alla cifra di L.5.000.000 la multa a giorni dal secondo al terzo grado. Ma la Commissione, nella formulazione dell'art.47 di bozza, si è trovata a dover prospettare altre modifiche, onde sanare un contrasto fra l'articolo 322 del nuovo codice e l'art.62 della legge edilizia. A questo proposito va premesso che il "progetto" del nuovo codice, sulla cui base evidentemente è stato formulato il detto articolo 62 non prevedeva quanto è stato poi sancito, nel testo approvato, al secondo comma dell'art.322, in punto a demolizione.

Con l'articolo 47 della bozza si intende pervenire ai seguenti risultati.

A) applicare a tutti i precetti posti nella legge edilizia la pena che l'articolo 322 commina per le sole costruzioni- ricostruzioni eseguite senza licenza: arresto di secondo grado o in alternativa, multa a

giorni dal secondo al terzo grado. Il criterio di equità è evidente: se si lasciassero convivere le due norme in conflitto, tutte le altre violazioni della legge sull'edilizia (e delle norme che da essa mutuano la sanzione) verrebbero colpite in maniera più rigorosa rispetto a quella che va considerata la violazione più grave (costruzione-ricostruzione senza licenza).

B) eliminare l'aggravamento specifico di pena previsto, in caso di recidiva, dall'attuale legge sull'edilizia: ciò che è in contrasto con i principi informativi del nuovo codice.

C) ricollegare a tutte le violazioni in edilizia l'applicazione, con la garanzia giurisdizionale, della sanzione amministrativa della demolizione o della restituzione in pristino. E', del pari, giurisdizionalmente coperta l'esecuzione coattiva della sentenza in punto a demolizione o remissione in pristino.

Al parere preventivo, se pure non vincolante, della commissione dell'edilizia (art.322 del nuovo codice) è legata la decisione del magistrato di disporre, ex art.62 della legge n.32 del 1974, la parziale demolizione o remissione in pristino ovvero di applicare al committente dei lavori, in aggiunta alla sanzione criminale, un'imposizione fiscale straordinaria commisurata al valore delle opere abusive.

Quest'ultima misura ha chiara natura amministrativa ed è, quindi, svincolata dal limite introdotto con l'articolo 31 della bozza in relazione all'articolo 84 del codice penale.

La presente relazione è stata estesa dal Commissario Liguori ed approvata dalla Commissione.